



Comune di Vigarano Mainarda

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.R.G. 222 del 16-05-2024

Ufficio: SETTORE I AFFARI GENERALI
Numero di Settore: 2

Oggetto: Approvazione schema di accordo tra il comune di Vigarano Mainarda e il comune di cento per l'utilizzo, da parte del comune di Vigarano Mainarda, della graduatoria del concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di Assistente Sociale, Area dei funzionari e delle EQ a tempo pieno e indeterminato da assegnare all'Ufficio Servizi alla persona sociali e sanitari del Comune di Vigarano Mainarda

Il Responsabile del I Settore

Visto lo Statuto dell'Ente;

Considerato che:

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 11.12.23 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2024-2026 e relativi allegati;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 80 del 22.12.23 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2024 - 2026 e relativi allegati;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 2 del 15.01.2024 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo 2024-2026 - assegnazione risorse", affidando ai dirigenti le risorse finanziarie di entrata da acquisire e di spesa da impegnare in attuazione delle linee generali di indirizzo impartite dall'amministrazione per assicurare la gestione dei servizi dell'ente;
- con Delibera di Giunta Comunale n 30 del 23/04/2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2024-2026 e relativi allegati;
- con Decreto del Sindaco, n. 17 del 29/12/2023, è stato assegnato incarico di Posizione Organizzativa del Settore I AA.GG.(Risorse Umane/Affari Legali al Dott. Sandro Gabatel con tutti i poteri dell'art. 107 del D.lgs. 267/2000, sino al 31.12.2024;

- Il Responsabile suddetto, rispetto al ruolo ricoperto nel presente procedimento amministrativo, non si trova in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis l. 241 del 1990, art. 53 d.lgs. 165/2001, art. 7 d.p.r. 62/2013, art 16 DLGS 36/23;

Visti i poteri conferiti dal D.lgs. 267/2000;

Visti:

- Il Regolamento comunale di contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.lgs. 118/2011, approvato con Delibera del Consiglio Comunale nr. 28 del 21/06/2022;
- Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.lgs. 267/2000 che definiscono le modalità di accertamento delle entrate e di impegno delle spese;

Dato atto che ai sensi dell'art.183 del T.U.E.L. è stata accertata la compatibilità del programma dei pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;

Visti:

- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare:
 - l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - gli articoli 183 e 191, del D.lgs. 267/2000, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- il D.lgs. 118/2011, così come modificato dal D.lgs. 126/2014;
- il CCNL 2019 – 2021, Comparto Funzioni Locali, sottoscritto in data 16/11/2022;
- gli ulteriori riferimenti in materia contenuti nei precedenti CCNL di comparto per quanto ad oggi ancora vigenti;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Premesso che:

- Con deliberazione di G.C. n. 30 del 23/04/2024 si è proceduto alla approvazione del PIAO 2024-2026;
- si intende procedere alla assunzione di 1 unità di personale con il seguente profilo professionale: Assistente Sociale, Area Funzionari ed EQ, tramite scorrimento delle graduatorie concorsuali di altre amministrazioni;

Considerato che:

- l'art. 9, comma 1, della L. n. 3/2003, dispone che "le Amministrazioni dello Stato [...] e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione", secondo le "modalità e i criteri stabiliti [in apposito] regolamento, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della l. n°400/1988, su proposta del Ministro della Funzione Pubblica, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze";
- nel perdurare della mancata adozione del predetto regolamento, l'art. 3, comma 61, della Legge n. 350/2003, ha poi stabilito che, "in attesa dell'emanazione del [menzionato] regolamento, le amministrazioni pubbliche [...] possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre

amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate”;

Richiamate:

- la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 6351 del 13/03/2004 che ritiene possibile “utilizzare le graduatorie concorsuali ancora valide approvate da altre amministrazioni mediante appositi accordi stipulati in applicazione della normativa vigente in materia di accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e nel rispetto dei principi di cui all’art. 97 della Costituzione”;
- la pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sentenza n° 864 del 19.05.2011 chiarisce che “l’art. 3 comma 61 e l’art. 9 della legge 3/2003 si applicano anche alle amministrazioni comunali” e sottolinea come le disposizioni che disciplinano la materia non facciano “alcun riferimento ad alcuna convenzione, ma unicamente al previo accordo”, che concettualmente “implica l’intesa ed il consenso delle due amministrazioni in ordine all’utilizzo, da parte di una di esse, della graduatoria concorsuale in corso di validità, relativamente a posti di uguale profilo e categoria professionale, rispetto a quello per cui opera il suddetto utilizzo”: motivo per il quale non è neppure necessaria una convenzione ex articolo 30 del TUEL;
- il parere del 2012 del Ministero dell’interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, nel quale si evidenzia che la normativa non stabilisce alcuna modalità di rilascio dell’autorizzazione né indica i soggetti competenti a formulare la relativa richiesta e il successivo rilascio, fatte salve le autonome determinazioni degli enti inserite nei regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - n. 5/2013 in particolare l’art.2 che stabilisce che “in caso di mancanza di graduatorie proprie le amministrazioni possono attingere a graduatorie di altre amministrazioni mediante accordo che può essere concluso anche dopo la pubblicazione della graduatoria (...)”;
- il parere del 2012 del Ministero dell’interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, nel quale si evidenzia che la normativa non stabilisce alcuna modalità di rilascio dell’autorizzazione né indica i soggetti competenti a formulare la relativa richiesta e il successivo rilascio, fatte salve le autonome determinazioni degli enti inserite nei regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- l’art.4 D.L. 101/2013 convertito in L. 125/2013 che prevede “la possibilità per le Amministrazioni Pubbliche di utilizzare, prima di avviare nuovi concorsi, le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni previo accordo tra le amministrazioni interessate”;
- la deliberazione 189/2018 PAR Corte dei Conti Veneto;

Visto il D.L. 162/2019 convertito con modifiche in legge n. 8 del 28.2.2020, il quale all’articolo 17, comma 1-bis, prevede «per l’attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel medesimo piano, anche in deroga a quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 91 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;

Dato atto che nonostante successivi interventi normativi in tema di procedure selettive risulta tutt’ora possibile procedere a scorrimento di graduatorie;

Atteso che per potersi avvalere della facoltà di utilizzare graduatorie concorsuali approvate da altre Amministrazioni è necessario un accordo tra Amministrazioni interessate, nel rispetto dei limiti e delle procedure fissate dalla stessa legge per le assunzioni;

Considerato che l’accordo in questione è da inquadrare fra quelli disciplinati dall’art. 15 della legge 241/1990 la cui approvazione rientra fra le competenze della Giunta ai sensi

dell'art. 48 del D.lgs. 267/2000, trattandosi di aspetto attinente all'organizzazione degli Uffici e Servizi e delle assunzioni;

Considerato che per esigenze di celerità ed economicità, con nota n. 4993 del 11/04/2024, è stato chiesto al Comune di Cento di poter utilizzare la graduatoria di selezione pubblica per "Funzionario socio educativo – Assistente sociale - Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione" approvata con determinazione del Comune di Cento n. 23 del 15/01/2024;

Vista la Direttiva n. 23/2024, con al quale la Giunta Comunale di Cento, n. 23/2024, ha dato riscontro positivo alla richiesta del Comune di Vigarano Mainarda di sottoscrizione di un Accordo per lo scorrimento della graduatoria di Funzionario socio educativo – Assistente sociale - Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione, approvata con determinazione n. 23 del 15/01/2024;

Vista la Delibera di Giunta del Comune di Vigarano Mainarda n. 31 del 29/04/2024 "Approvazione schema di accordo per l'utilizzo della graduatoria di selezione pubblica per "Funzionario socio educativo – Assistente sociale - Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione" del Comune di Cento;

Dato atto che l'utilizzo della graduatoria viene concessa, da parte del Comune di Cento, a titolo oneroso e che a tal fine il Comune di Vigarano Mainarda, in quanto utilizzatore finale della graduatoria in parola:

1. A titolo di rimborso di parte delle spese sostenute per lo svolgimento del concorso, il Comune di Vigarano Mainarda corrisponderà al Comune di Cento, in quanto ente delegato al presente convenzionamento, la somma di Euro 1.000,00;
2. Il rimborso verrà richiesto solo se il Comune di Vigarano Mainarda, qui convenzionato, attingerà dalla graduatoria in questione, atto da comunicare al Comune di Cento entro 5 (cinque) giorni dalla stipula del contratto individuale di lavoro con il candidato accettante;
3. Il Comune di Vigarano Mainarda effettuerà il rimborso delle spese indicate al punto 1 entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta trasmessa dal Comune di Cento;
4. Il rimborso spese a favore del Comune di Cento sarà riconosciuto una unica volta a prescindere dal numero di assunzioni a cui darà corso il Comune di Vigarano Mainarda mediante l'utilizzo della graduatoria di cui trattasi;

Verificata la regolarità tecnica e la cortezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147/Bis del Tuel;

DETERMINA

- a. **di dare atto** di quanto in premessa esposto che qui si intende integralmente riportato;
- b. **di dare atto** che il Comune di Vigarano Mainarda a seguito della sottoscrizione dell'accordo di che trattasi utilizzerà la graduatoria, di titolarità del Comune di Cento, al fine di provvedere all'assunzione alle dipendenze del Comune di Vigarano Mainarda di n. 1 Funzionario socio educativo – Assistente sociale - Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione a tempo indeterminato e pieno da adibirsi al Settore II, come da PIAO, approvato con DGC n. 30/2024 dal Comune di Vigarano Mainarda;
- c. **di dare atto** che la titolarità della graduatoria di cui trattasi resta in capo al Comune di Cento;
- d. **di dare atto** che, come previsto dallo schema di accordo l'utilizzo della graduatoria di che trattasi viene concesso dal Comune di Cento a titolo oneroso e pertanto il

Comune di Vigarano Mainarda, in quanto utilizzatore finale della graduatoria in parola:

1. A titolo di rimborso di parte delle spese sostenute per lo svolgimento del concorso, il Comune di Vigarano Mainarda corrisponderà al Comune di Cento, in quanto ente delegato al presente convenzionamento, la somma di € 1.000,00;
 2. Il rimborso verrà richiesto solo se il Comune di Vigarano Mainarda, qui convenzionato, attingerà dalla graduatoria in questione, atto da comunicare al Comune di Cento entro 5 (cinque) giorni dalla stipula del contratto individuale di lavoro con il candidato accettante;
 3. Il Comune di Vigarano Mainarda effettuerà il rimborso delle spese indicate al punto 1 entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta trasmessa dal Comune di Cento;
 4. Il rimborso spese a favore del Comune di Cento sarà riconosciuto una unica volta a prescindere dal numero di assunzioni a cui darà corso il Comune di Vigarano Mainarda mediante l'utilizzo della graduatoria di cui trattasi;
- e. **di impegnare** la somma di Euro 1.000,00 a favore del Comune di Cento, imputando la spesa al cap. 140 "spese per concorsi e posti vacanti in organico" Missione 01 programma 02 del bilancio in corso;
- f. **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1 del D. Lgs 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Eventuali allegati indicati nel testo

Il Responsabile
Gabatel Sandro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.; e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Comune di Vigarano Mainarda

Certificato di Esecutività e
Copertura Finanziaria

DETERMINAZIONE N. 222 del 16-05-2024

Ufficio: SETTORE I AFFARI GENERALI

Numero di Settore: 2

Oggetto: Approvazione schema di accordo tra il comune di Vigarano Mainarda e il comune di cento per l'utilizzo, da parte del comune di Vigarano Mainarda, della graduatoria del concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di Assistente Sociale, Area dei funzionari e delle EQ a tempo pieno e indeterminato da assegnare all'Ufficio Servizi alla persona sociali e sanitari del Comune di Vigarano Mainarda

CIG

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 16-05-2024 (art 183 comma 7 dlgs 267/00).

*per la motivazione indicata con nota:

Impegno N. 296 del 16-05-2024 a Competenza CIG	
5° livello 01.02-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	
Capitolo 140 / Articolo SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO	
Causale	Approvazione schema di accordo tra il comune di Vigarano Mainarda e il comune di cento per l'utilizzo, da parte del comune di Vigarano Mainarda, della graduatoria del concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di Assistente Sociale, Area dei funzionari e delle EQ a tempo pieno e indeterminato da assegnare all'Ufficio Servizi alla persona sociali e sanitari del Comune di Vigarano Mainarda
Importo 2024	Euro 1.000,00
Beneficiario	101997 COMUNE DI CENTO

Il Responsabile
Mecca Paolo Maria

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e

s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.